

LA NUOVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore, con la pubblicazione in G.U., l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. L'Accordo unifica ed aggiorna i contenuti dei precedenti accordi in tema di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ne risulta un testo corposo e dettagliato, che tuttavia sottolinea come i percorsi formativi, i contenuti e la durata indicati siano da intendersi come requisiti minimi e **vadano integrati secondo le specifiche esigenze esistenti in concreto nella realtà aziendale.**

Inoltre, l'obbligo di formazione previsto per i datori di lavoro impone la verifica di **chi nella società rivesta tale ruolo e**, quindi, debba essere formato (se tutti i membri del consiglio di amministrazione o se solo una o più persone identificate, a seconda dell'estensione delle funzioni esercitate e dei poteri organizzativi, gestionali e di spesa attribuiti).

1. PRINCIPI FONDAMENTALI

Le imprese non possono esimersi dall'**ampliare e integrare** i contenuti minimi dell'Accordo al fine di (i) adempiere ad eventuali accordi o procedure più favorevoli ai lavoratori e comunque (ii) rispondere in modo più efficace ai fabbisogni formativi rilevati in concreto ed nel proprio contesto organizzativo.

Assumono dunque rilievo centrale le specifiche risultanze del DVR e le successive modifiche tecnologiche o organizzative, i rischi specifici delle mansioni ed i successivi cambi di mansione, nonché la fase di valutazione dell'efficacia della formazione durante l'attività lavorativa. Alla luce della valutazione di tali elementi potrà essere rilevata la necessità di ulteriore formazione, dunque ben prima delle scadenze minime di aggiornamento imposte dall'Accordo.

Infatti, una delle novità più rilevanti consiste nell'introduzione della verifica dell'efficacia formativa, da effettuarsi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, oltre alla verifica finale dell'apprendimento al termine di ogni percorso formativo o di aggiornamento. Questo approccio mira a garantire che la formazione non sia solo un adempimento formale, ma uno strumento concreto di prevenzione, capace di adattarsi alle evoluzioni normative e tecnologiche del contesto lavorativo.

Aspetti principali

- Nuova formazione obbligatoria per i datori di lavoro
- Riformulazione dei percorsi formativi per i preposti
- Requisiti per i soggetti formatori e i docenti
- Obbligo di conservazione documentale dei corsi svolti mediante il "fascicolo del corso"
- Verifica finale obbligatoria dell'apprendimento per tutti i percorsi formativi e aggiornamenti
- Successiva valutazione dell'efficacia della formazione durante l'attività lavorativa;
- Promozione di un sistema di monitoraggio e controllo condiviso tra enti formatori e destinatari, con l'obiettivo di garantire una formazione coerente con i rischi specifici delle mansioni

2. PRINCIPALI CONTENUTI DELL'ACCORDO

L'Accordo stabilisce:

- la definizione della **durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione** e dei successivi **aggiornamenti** obbligatori per le varie figure coinvolte nella gestione della sicurezza;
- l'individuazione delle modalità di **verifica dell'apprendimento** al termine del corso;
- la gestione dei **verbali delle verifiche finali**, che devono essere redatti a cura del soggetto formatore e devono contenere determinati elementi minimi;
- il rilascio delle **attestazioni** a tutti coloro che abbiano partecipato regolarmente al corso e abbiano superato la verifica finale;
- l'introduzione di successive **verifiche di efficacia** della formazione **durante lo svolgimento dell'attività lavorativa**;
- l'utilizzo di un sistema di **monitoraggio dell'applicazione degli accordi** e di controllo sulle attività formative, volto a garantire il rispetto della normativa vigente;
- i **soggetti formatori** accreditati, quelli istituzionali e gli altri soggetti abilitati a tenere i corsi;
- i requisiti minimi di cui i **docenti** devono essere in possesso;
- le modalità di **progettazione**, sulla base della predisposizione di un progetto formativo, in alcuni casi determinando il numero limite massimo di partecipanti;
- l'obbligo per il soggetto formatore di provvedere alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione "**fascicolo del corso**", che deve essere conservata per almeno 10 anni e deve avere un contenuto minimo prestabilito. Esso contiene infatti dettagli sul progetto formativo, i registro presenze, i verbali delle verifiche ed i relativi attestati.

3. FORMAZIONE DI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI

Una delle novità più significative introdotte dall'Accordo è l'obbligo formativo per i datori di lavoro, a cui si affianca la riformulazione dei percorsi formativi per i preposti, in coerenza con le modifiche normative introdotte dalla Legge n. 215/2021, che avevamo già illustrato nel nostro precedente Client Briefing disponibile a questo [link](#).

Formazione dei datori di lavoro

Il nuovo Accordo introduce un percorso formativo strutturato per i datori di lavoro, articolato in un corso base della durata di 16 ore, suddiviso tra contenuti normativi e gestionali.

A questo si aggiunge, per le imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, un modulo integrativo di 6 ore, dedicato alle specificità del contesto cantieristico.

L'aggiornamento è obbligatorio ogni cinque anni e deve avere una durata minima di 6 ore. Il percorso può essere svolto in presenza, in videoconferenza sincrona oppure in modalità e-learning, offrendo così una maggiore flessibilità organizzativa.

I datori di lavoro sono tenuti a completare la formazione **entro il 24 maggio 2027**.

Formazione dei dirigenti

La formazione dei dirigenti sarà di 12 ore. È previsto un modulo aggiuntivo "cantieri" di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.

Formazione dei preposti

Il corso per preposti avrà una durata minima di 12 ore, con contenuti giuridici, gestionali, organizzativi e per la valutazione, il controllo e le comunicazioni relative alle situazioni di rischio. Il corso potrà essere svolto solo in presenza o in videoconferenza sincrona, **escludendo l'e-learning**.

L'obiettivo è fornire ai preposti le competenze necessarie per vigilare, intervenire, comunicare efficacemente e collaborare con datore di lavoro e dirigenti nella gestione della sicurezza. I contenuti spaziano dagli aspetti giuridici e organizzativi, alla valutazione dei rischi, fino alla gestione delle emergenze e alla comunicazione con i lavoratori.

4. CORSO PER RSPP E ASPP

L'Accordo conferma e rafforza l'impianto formativo per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il percorso formativo resta articolato in tre moduli:

- Modulo A (28 ore): corso base comune a RSPP e ASPP, propedeutico agli altri moduli;
- Modulo B (48 ore): dedicato ai rischi specifici dei settori produttivi, con eventuali moduli di specializzazione per comparti ad alto rischio;
- Modulo C (24 ore): obbligatorio solo per i RSPP, focalizzato su competenze relazionali, gestionali e organizzative.

L'Accordo chiarisce anche i titoli di studio che danno diritto all'esonero da uno o più moduli.

L'aggiornamento resta obbligatorio ogni cinque anni, con un monte ore minimo di:

- 40 ore per RSPP;
- 20 ore per ASPP;

L'aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio e deve riflettere l'evoluzione normativa, tecnica e organizzativa, nonché le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione svolta.

Formazione del datore di lavoro RSPP

Se il datore di lavoro, dopo aver frequentato il nuovo corso per datori di lavoro, intende anche svolgere il ruolo di RSPP, dovrà seguire un modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori, oltre ad ulteriori moduli specifici previsti per alcuni settori.

Per la formazione base non è prevista la modalità di erogazione in e-learning.

L'aggiornamento sarà di 8 ore ogni 5 anni per tutte le classi di rischio e potrà essere erogato in presenza, videoconferenza o e-learning.

Formazione per RSPP e ASPP

Per quanto riguarda la formazione di RSPP e ASPP, rimane confermata la struttura articolata in tre moduli: A e B, comuni a entrambe le figure, e C, obbligatorio solo per l'RSPP. L'obbligo di aggiornamento è quinquennale: 40 ore per gli RSPP e 20 ore per gli ASPP, da completare nell'arco dei cinque anni successivi alla conclusione del modulo B comune.

5. FORMAZIONE DEI LAVORATORI

L'Accordo conferma che ogni percorso formativo deve partire dall'analisi dei rischi contenuta nel DVR, che diventa il punto di riferimento per definire contenuti, durata e modalità della formazione.

L'Accordo ribadisce che la formazione debba avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, ossia:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro (o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro);
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Per il personale di nuova assunzione il corso di formazione deve essere completato prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Nell'Accordo non è più presente la possibilità di differire parte della formazione nei 60 giorni successivi all'assunzione, come era invece previsto nel precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

La formazione dei lavoratori si articola in due moduli: generale (4 ore) e specifica, la cui durata varia in base al livello di rischio aziendale (4, 8 o 12 ore). I contenuti devono essere strettamente legati ai rischi effettivi delle mansioni e al contesto settoriale, con corsi organizzati per gruppi omogenei.

La formazione generale è dedicata ai concetti fondamentali di prevenzione e sicurezza. La formazione specifica, invece, approfondisce i rischi concreti legati all'attività lavorativa e deve essere aggiornata ogni cinque anni.

Anche i lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 81/2008, possono fare riferimento a questi percorsi formativi, purché coerenti con le loro attività.

Sono inoltre previste condizioni particolari: i lavoratori che non accedono ai reparti produttivi possono seguire i corsi previsti per il rischio basso.

L'Accordo riconosce come validi i percorsi formativi erogati da enti accreditati, purché conformi per contenuti e durata, e conferma la piena equivalenza dei corsi "16 ore-MICS" per il settore delle costruzioni.

Nel caso in cui i datori di lavoro ricoprano anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), possono svolgere loro stessi direttamente la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, ma solo per alcuni contenuti specifici e nel rispetto dei requisiti previsti per i soggetti formatori.

Prima dell'avvio dei corsi, è obbligatorio inviare una richiesta di collaborazione agli organismi paritetici territorialmente e settorialmente competenti. Se non riceve risposta entro 15 giorni, il datore di lavoro può procedere autonomamente, tenendo comunque conto di eventuali indicazioni ricevute.

6. FORMAZIONE PER CHI OPERA CON PARTICOLARI ATTREZZATURE

L'Accordo conferma l'impianto generale dei corsi per l'uso di attrezzature che richiedono abilitazione, ma introduce l'obbligo di formazione teorico-pratica anche per alcune attrezzature finora non regolamentate in modo specifico. Tra queste rientrano i carriponte (4 ore di teoria + 6-7 ore di pratica), i caricatori per la movimentazione di materiali – CMM (4+4 ore) e le macchine agricole raccogli frutta – CRF (4+4 ore). Tutti i corsi devono essere svolti esclusivamente in presenza.

Gli operatori dovranno completare la formazione entro il **24 maggio 2026**. È inoltre previsto un aggiornamento ogni cinque anni, della durata minima di 4 ore, focalizzato sulla parte pratica.

7. FORMAZIONE PER I COORDINATORI NEI CANTIERI (CSP/CSE)

L'Accordo non introduce modifiche sostanziali alla formazione per i Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE), figure centrali nei cantieri temporanei e mobili.

Il percorso formativo resta articolato in un corso base della durata di 120 ore, che copre aspetti giuridici, tecnici, organizzativi e pratici. È inoltre confermato l'obbligo di aggiornamento quinquennale, con un impegno minimo di 40 ore, necessario per mantenere la validità dell'abilitazione e poter continuare a svolgere il ruolo.

8. FORMAZIONE PER CHI OPERA IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

L'Accordo introduce importanti novità per la formazione degli addetti che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Il corso ha una durata minima di 12 ore e si articola in una parte teorica, focalizzata sulla normativa di riferimento, e una parte pratica, indispensabile per acquisire le

competenze operative. La formazione può essere svolta esclusivamente in presenza, per garantire un apprendimento più efficace e sicuro.

L'aggiornamento è previsto ogni cinque anni, con una durata minima di 4 ore, anch'esso da svolgere in presenza.

Un elemento centrale riguarda i requisiti dei docenti: è richiesta un'esperienza professionale documentata di almeno tre anni nel settore.

9. CORSI DI AGGIORNAMENTO

L'Accordo introduce un sistema strutturato di aggiornamenti periodici per tutte le figure coinvolte in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La periodicità degli aggiornamenti varia in funzione del ruolo: per datori di lavoro, dirigenti e lavoratori è confermata la cadenza quinquennale, con una durata minima di 6 ore; per i preposti, invece, l'aggiornamento è biennale, sempre con un minimo di 6 ore.

10. TABELLA RIEPILOGATIVA

Nome del Corso	Modalità	Ore di corso di formazione	Ore di corso di aggiornamento	Periodicità minima di aggiornamento
Datori di lavoro – Modulo cantieri se del settore	in presenza videoconferenza e-learning	16 6	-	-
Datori di lavoro RSPP – Modulo integrativo per settori	in presenza videoconferenza	8 (12/16)	-	-
RSPP/ASPP	in presenza videoconferenza e-learning	28 (mod. A) 48 (mod. B) 24 (mod. C)	40 (RSPP) 20 (ASPP)	5 anni
Dirigenti	in presenza videoconferenza e-learning	12	6	5 anni
Preposti	in presenza videoconferenza	12	6	2 anni
Formazione generale Lavoratori	in presenza videoconferenza e-learning	4	-	-
Formazione specifica Lavoratori - <i>Alto rischio</i>	in presenza videoconferenza e-learning (solo aggiornamento)	12	6	5 anni
Formazione specifica Lavoratori - <i>Medio rischio</i>	in presenza videoconferenza e-learning (solo aggiornamento)	8	6	5 anni
Formazione specifica Lavoratori - <i>Basso rischio</i>	in presenza videoconferenza e-learning	4	6	5 anni
Lavoratori che utilizzano particolari attrezzature di lavoro	in presenza videoconferenza (solo parte teorica, no per aggiornamento)	Varia rispetto all'attrezzatura	4 (1 teoria + 3 pratica)	5 anni
Coordinatori per la sicurezza nei cantieri	in presenza videoconferenza e-learning (solo aggiornamento)	120	40	5 anni
Ambienti confinati e sospetti di inquinamento	in presenza videoconferenza (solo parte teorica, no per aggiornamento)	12	4	5 anni

CONTATTI



Simonetta Candela
Partner

T +39 02 8063 4245
E simonetta.candela@cliffordchance.com



Marina Mobiglia
Senior Associate

T +39 02 8063 4339
E marina.mobiglia@cliffordchance.com

Questa pubblicazione ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere intesa come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento.

www.cliffordchance.com

Clifford Chance Società tra Avvocati S.r.l.

Via Broletto 16, 20121 Milano, Italia

© Clifford Chance 2025

Abu Dhabi • Amsterdam • Barcellona •
Pechino • Bruxelles • Bucharest** •
Casablanca • Delhi • Dubai • Düsseldorf •
Francoforte • Hong Kong • Houston • Istanbul
• Londra • Lussemburgo • Madrid • Milano •
Monaco di Baviera • Newcastle • New York •
Parigi • Perth • Praga** • Riyadh* • Roma •
San Paolo del Brasile • Shanghai • Singapore
• Sydney • Tokyo • Varsavia • Washington,
D.C.

*AS&H Clifford Chance, una joint venture costituita da Clifford Chance LLP.

**Clifford Chance has entered into association agreements with Clifford Chance Prague Association SRO in Prague and Clifford Chance Badea SPRL in Bucharest.

Clifford Chance ha un rapporto di collaborazione con Redcliffe Partners in Ucraina.